



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 131
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del comune di Ala ai sensi dell'art. 5, comma 4bis della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, di recepimento dell'art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica)

L'anno duemilaventicinque addì ventitré del mese di dicembre alle ore 09:00 presso la sala riunioni, a seguito di convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei signori:

GATTI STEFANO	Sindaco	Presente
SPEZIOSI MICHELA	Assessore	Presente
APRONE FRANCESCA	Assessore	Presente
CATTOI VANESSA	Assessore	Presente
MARTINELLI MAURO	Assessore	Presente
SEGA DANIELE	Assessore	Presente

Presiede: Il sindaco, Gatti Stefano

Assiste: Il segretario generale, Brunelli Maria Flavia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefano Gatti nella sua qualità di sindaco assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del comune di Ala ai sensi dell'art. 5, comma 4bis della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, di recepimento dell'art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica).

Relazione.

L'art. 5 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 12 ha integrato l'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introducendo un comma 4-bis, che dispone quanto segue:

“Gli enti locali esercitano la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici di interesse economico sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate.

A tale fine, la giunta provinciale, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, può individuare degli indicatori e disporre degli indirizzi anche al fine di garantire livelli minimi di qualità nel territorio provinciale. Inoltre gli enti locali o le loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, predispongono una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione. Tale relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.”

La disposizione determina il recepimento nell'ordinamento provinciale, con alcune peculiarità, dell'art. 30 d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), che così dispone:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

La disposizione normativa provinciale si applica quindi anche al comune di Ala, con popolazione di 8.860 abitanti al 1° gennaio 2025, in relazione ai servizi pubblici locali di risulta titolare.

Rientrano nel perimetro della ricognizione i servizi pubblici locali di interesse economico, affidati dal comune di Ala; la ricognizione interessa unicamente i servizi pubblici di carattere locale, ovvero quelli che ricadono nella titolarità del comune e che abbiano interesse economico.

Sono, pertanto, esclusi dal perimetro oggettivo della ricognizione:

1. i servizi pubblici che, pur essendo erogati (anche) sul territorio comunale, sono in titolarità ad altra amministrazione (ad es, il trasporto pubblico locale extraurbano, o la distribuzione

- dell'energia elettrica, di competenza provinciale, rifiuti);
2. i servizi pubblici privi di rilevanza economica (SINEG), ovvero quei servizi che non sono suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo dal mercato, e che tipicamente possono rinvenirsi nel settore sanitario, sociale, socio-assistenziale, culturale e scolastico;
 3. i servizi strumentali, ovvero le attività, eventualmente esternalizzate, di mero supporto a funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui l'ente locale rimane titolare (ad es. la riscossione dei tributi, come ormai acclarato dalla giurisprudenza – cfr. CdS, sez. IV, sent. n. 2008 del 5 marzo 2008).

Rientrano nel novero della ricognizione sia i servizi pubblici a rete che quelli non a rete, purchè ricadano nella titolarità del comune.

Al di là delle attività qualificate normativamente come tali, il comune gode di una discrezionalità amministrativa piuttosto ampia nell'individuazione dei servizi pubblici locali che intende assumere. Pertanto deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia e sulla base della qualificazione eventualmente già espressa in regolamenti e degli atti previamente adottati, a verificare se un determinato servizio rientri o meno nel novero della ricognizione in esame.

La locuzione “per ogni servizio affidato”, impiegata tanto dalla legge provinciale quanto dalla norma nazionale, consente – aderendo all'indirizzo interpretativo avanzato da ANCI (Quaderno operativo n. 46, p. 6) – di ritenere inclusi nel perimetro di ricognizione i servizi pubblici di interesse economico “esternalizzati” dall'amministrazione, mentre ne rimangono esclusi i servizi gestiti in economia.

Tra i servizi “affidati” a terzi, oggetto di ricognizione, rientrano senz'altro sia i servizi oggetto di concessione che di appalto a privati.

La norma provinciale non riprende quanto risposto dall'ultimo periodo dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 201/2022 (*“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”*): ciò non toglie che anche i rapporti in regime “in house”, e gli eventuali contratti stipulati senza procedure di evidenza pubblica, a cui fa riferimento l'art.17 comma 3 del d.lgs. n. 201/2022, rientrino nel concetto di “servizio affidato” ad un soggetto terzo rispetto al Comune o alla Comunità affidante: pertanto, anche i servizi gestiti nelle forme sopra indicate devono essere ricompresi nella ricognizione.

La ricognizione consiste nella predisposizione di una *“relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione.”*

Con riferimento alla concreta modalità di redazione del documento, seppur tenendo conto che quest'ultima ne prevede una declinazione diversa e maggiormente semplificata in relazione ad alcuni aspetti:

Art. 30 d.lgs. n. 331/2022	Art. 24 c. 4 bis l.p. 27/2010
(...)Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.	(...) una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione.

In particolare, la disciplina provinciale richiama, quale parametro di valutazione della qualità e della rispondenza del servizio agli obblighi previsti, unicamente il contratto o disciplinare di servizio o convenzione di regolazione, e non anche gli indicatori adottati dalle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete (art. 7 d.lgs. n. 201/22 cit.), ovvero dal MiMIT (e precedentemente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) per i servizi non a rete (art. 8 d.lgs. cit.).

La norma provinciale prevede altresì, in parte riprendendo quanto previsto dall'art. 9 d.lgs. cit., la facoltà per la giunta provinciale di individuare degli indicatori e disporre degli indirizzi anche al fine di garantire livelli minimi di qualità nel territorio provinciale: tale facoltà sino ad oggi non è stata esercitata e che richiederà, eventualmente, il raggiungimento di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Quanto al termine di redazione della relazione, la norma provinciale prevede che la *“relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.”*

L'adempimento viene pertanto agganciato alla periodicità della ricognizione delle società partecipate, dovuta con cadenza triennale, ma aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno.

In prima applicazione, la norma prevede la redazione della relazione entro il 31 dicembre 2025, anche dagli enti che, nell'anno corrente, non sarebbero tenuti ad aggiornare la ricognizione delle società partecipate.

Al netto del dividerne la periodicità, la ricognizione dei servizi pubblici di interesse economico, costituisce, nei dettami della norma provinciale, un adempimento autonomo rispetto alla ricognizione delle società partecipate, e strutturato in maniera tale da ricomprendere, al proprio interno, sia le informazioni relative ai servizi affidati a soggetti privati, che quelli gestiti in regime in house.

Quanto agli obblighi di pubblicazione e trasmissione, la legge provinciale non individua obblighi di pubblicazione e/o trasmissione ad altre Autorità della ricognizione in oggetto.

In relazione all'analogo provvedimento codificato dall'art. 30 D.lgs. n. 201/2022, è tuttavia prevista dalla norma statale la pubblicazione senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante, e la contestuale trasmissione all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL”, dando evidenza della data di pubblicazione. (art. 31 co. 1-2 D.lgs. 201/2022), per cui, in coerenza con i principi di trasparenza e leale collaborazione, pur nel silenzio della norma provinciale si stabilisce di provvedere, agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione previsti dall'art. 31 co. 1-2 D.lgs. n. 201/2022.

Infine, trattandosi di un atto di natura ricognitoria non compreso nell'elenco delle materie tassativamente rientranti nella competenza del consiglio comunale dall'articolo 49 comma 2 del codice degli enti locali, viene sottoposto alla giunta comunale alla quale è assegnata, in via residuale, la competenza all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che:

l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.lgs. n. 201/2022 identifica i “servizi pubblici locali di rilevanza

economica” con i servizi di interesse economico generale di livello locale, secondo la formulazione europea e li definisce “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

tra i vari adempimenti previsti dal decreto in esame, vi è quello relativo all’articolo 30, recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*” che a livello provinciale è stato recepito in una declinazione diversa e maggiormente semplificata con l’art. 5 della l.p. 30 dicembre 2024, n. 12 che, integrando l’art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, con l’introduzione di un comma 4-bis, ha disposto che gli enti locali provvedano alla redazione d una “*relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l’andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione*”;

che lo schema di relazione predisposto dal servizio finanziario che in sede di prima applicazione, tale relazione va redatta entro il 31 dicembre 2025 e prevede la compilazione, a cura di ciascuna area, di una scheda con l’indicazione:

- dell’oggetto e della tipologia del servizio pubblico locale affidato;
- del valore dell’affidamento;
- degli estremi della delibera di affidamento;
- della forma di gestione (appalto, concessione, società mista oppure società in house);
- del contratto di servizio, nonché delle risorse economiche impiegate quali: proventi provenienti dall’utenza (tariffe, canoni, proventi che l’affidatario ha introitato direttamente dall’utenza per lo svolgimento del servizio), eventuali attività accessorie consentite al soggetto affidatario per la copertura dei costi, o altri proventi che l’affidatario ha ottenuto per l’erogazione del servizio - come contributi regionali o statali – sponsorizzazioni, ecc.;

il dato letterale della norma che fa riferimento ai “servizi affidati” va interpretato nel senso che la ricognizione deve riguardare solo i servizi affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

lo scopo di tale ricognizione è comprendere se la gestione del servizio sia ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche nei confronti dell’utenza, al fine di individuare elementi di miglioramento del servizio, in un’ottica di modifica e di innovazione nelle modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura;

atteso che sono pervenute 3 schede dalle aree comunali per l’adempimento di cui trattasi, allegati parte integrante al presente atto:

Area di riferimento	Servizio Affidato	Affidatario	Società in house
Servizi alla persona	Nido d’infanzia “Gli orsetti”	Soc. Coop. Sociale Città Futura	no

Servizi alla persona	Gestione e conduzione dell'impianto sportivo di piazza Giovanni XXIII	Società sportiva dilettantistica a r.l. Sporting Club Lessinia	No
Servizio patrimonio ambiente	Gestione servizio idrico integrato	Novareti S.p.a.	Si

Dato, inoltre, atto che:

- il responsabile dell'area finanziaria ha provveduto a trasmettere, per opportuna conoscenza, il testo della presente deliberazione al revisore dei conti;
- della presente rilevazione sarà data doverosa informazione sul sito del Comune di Ala, Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del medesimo Decreto il quale prevede al comma 2 che:

2. Gli atti di cui al comma 1 (.....) e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (.....);

considerata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

visti:

- il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) e s.m.;
- lo statuto comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il regolamento di contabilità, approvato con delibera del consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il regolamento interno del consiglio comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 01 gennaio 2019;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 42 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.u.p.) per il triennio 2025-2027 e il bilancio previsionale finanziario per il triennio 2025-2027, del Piano degli indicatori e della Nota Integrativa 2025-2027;
- la deliberazione della giunta comunale n. 120 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.e.g. (piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2025-2027, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

- la delibera della giunta comunale n. 121 di data 9 dicembre 2025,. immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.u.p.) per il triennio 2026-2028 e lo schema del bilancio previsionale finanziario per il triennio 2026-2028, del Piano degli indicatori e della Nota Integrativa 2026-2028;
- la deliberazione della giunta comunale n. 9 del 27 gennaio 2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2025-2027, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2025-2027";

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dell'area finanziaria – servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

visto il decreto sindacale n. 1378 di data 24 gennaio 2024 con il quale è stata nominata la responsabile dell'area finanziaria – servizio finanziario;

richiamato in particolare il disposto di cui all'articolo 20 comma 90 dello statuto comunale, che dispone che i regolamenti e le loro modifiche sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la relazione di ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per l'anno 2025, redatta ai sensi dell'articolo 24 c. 4 bis l.p. 27/2010, che, composta da n. 3 schede, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al servizio segreteria generale la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 201/2022, e di trasmettere contestualmente all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

3. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

La **GIUNTA COMUNALE**, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Proposta n. 176 dei Area Finanziaria
Istruita da Baldassarri Mariagrazia

Alla presente deliberazione sono allegati:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.

ALLEGATI

- Scheda_1_nido_2024.pdf (impronta:
EEB22A2A24B62D61F10EE58400D15C7ABCCFC379153B012FA7876F2DBA95FD25)
- Scheda_2_Piscina_2024.pdf (impronta:
0D6369D08C61338F3E52A2C5242EA1B6AD6C05CB3946B7CA9265B73B47D22340)
- Scheda_3_servizio_idrico_integrato_2024.pdf (impronta:
133AED940012CF29F7710B1E07DAFD369BCEB8872C901707458D43714A701DDB)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il sindaco, Gatti Stefano

Il segretario generale, Brunelli Maria Flavia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
